



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0287/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0372/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Paola Balducci - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società V. Mazzola Siena SSD A RL (945140) contro la società ASD Monteroni (947535) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Borghi Federico (3775379), la seguente

### DECISIONE

In data 27.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società V. Mazzola Siena SSD a rl (matricola n. 945140) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Monteroni (matricola 947535), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Federico BORGHI (matricola n. 3775379).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato nella stagione sportiva 2023/24 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive dalla 2003-2004 alla 2009-2010 senza soluzione di continuità. Il premio è stato quantificato in euro 140,00 (centoquaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 20 ottobre 2025.

All'udienza fissata il giorno 2 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Monteroni (matricola 947535), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Federico BORGHI (matricola n. 3775379) nella misura di euro 140,00 (centoquaranta/00), in favore della società V. Mazzola Siena SSD a rl (matricola n. 945140).

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.

IL RELATORE  
Enrico Vitali

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 2 febbraio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO  
Marco Lai